

Tribunale di Nola – 18 settembre 2007 – Giud. Notaro

Rcauto - artt. 145, 148 e 149 dlgs 205/2005 - esercizio azione risarcimento – natura dell'azione – regime intertemporale

Ai sensi degli artt. 145, 148 e 149 del decreto legislativo 205/2005 l'esercizio dell'azione di risarcimento danni non può avvenire prima che siano decorsi i termini di 60 o 90 giorni dall'invio della raccomandata all'impresa assicuratrice, con cui in via stragiudiziale siano stati domandati i danni presuntivamente subiti.

Avendo l'azione risarcitoria natura sostanziale (interruttiva della prescrizione) non sottostà al principio del tempus regit actum che legittimerebbe l'applicazione della legge vigente al tempo dell'inoltro della raccomandata, ma al contrario, è disciplinata dalla nuova normativa anche quando faccia riferimento a sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della stessa (rectius: 1 gennaio 2006).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Nella causa recante il numero di ruolo 206/06, tra le parti in causa Tizia, rappresentata dagli avv. e giusta procura stesa a margine dell'atto di citazione ed elett.nte dom.to presso lo studio del primo procuratore sito in Casalnuovo di Napoli,, quale attrice e XXXX Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., quale convenuta contumace, nonché Caio, res. in Casalnuovo di Napoli,, quale convenuto contumace, avente ad oggetto: risarcimento da rca.

La domanda deve essere dichiarata improponibile.

Va, infatti, evidenziato che questa è stata introdotta nella vigenza del d.lgs n.209 del 2005, entrato in vigore in data 1.1.2006.

A mente dell'art.145, l'azione non può essere promossa se non dopo che siano decorsi i termini di sessanta o novanta giorni, dall'invio della raccomandata a.r. all'impresa assicuratrice, con cui è stato richiesto il ristoro dei danni asseritamente subiti, in via stragiudiziale (cd. *spatium deliberandi*).

Diversamente da quanto dettato dalla norma abrogata di cui all'art.22 legge n.990 del 1969 e successive modificazioni, il legislatore del 2005, al 1° comma dell'art.145 cit. ha espressamente specificato che il danneggiato, nella richiesta *de qua*, deve osservare "le modalità ed i contenuti previsti all'art.148." (corsivo aggiunto).

Sicché il presupposto di procedibilità (ma ora la norma parla espressamente di "proponibilità") della domanda non è più ancorato al semplice invio della raccomandata, ma al rispetto delle formalità e dei contenuti 'imposti' dall'art.148.

Si consideri che l'inciso in discorso chiude entrambi i comma di cui all'art.145 cit., disposizione che altrettanto significativamente, per come si è detto, si intitola espressamente "Proponibilità della domanda".

Né potrebbe sostenersi che anche in base alla formulazione dell'art.3 della legge n.39 del 1979, come modificato dall'art. 5 della legge n.57 del 2001, i contenuti della lettera di messa in mora erano, nella sostanza, disciplinati in maniera pressoché analoga, di tal che, sarebbe ancora attuale la consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità successiva alla citata modifica, che

riteneva l'inosservanza delle prescrizioni dettate dalla norma *de qua*, non influisse sulla procedibilità della domanda, regolata soltanto dall'art.22 della legge n.990 del 1969.

A tale interpretazione osta, con ogni evidenza, il rilievo che, in precedenza, la norma che disciplinava la procedibilità della domanda era, appunto, in via esclusiva il citato art.22, che non prevedeva contenuti obbligatori di sorta, sebbene si affiancasse in altro testo normativo, la dettagliata enunciazione dei contenuti della denuncia, così che era pienamente legittima l'interpretazione che portava a ritenere ininfluenza ai fini della procedibilità dell'azione, la mancata ottemperanza all'indicazione di quei contenuti (la maggiore analiticità della richiesta risarcitoria veniva così ad assumere rilevanza in relazione al ritardo colpevole dell'assicuratore ai fini della responsabilità per *mala gestio*, onde invocare il superamento del massimale, in caso di incapienza).

Ciò anche perché il termine unitario dettato per poter proporre la domanda dall'art.22 della legge n.990, non coincideva con quelli di cui all'art.3 della legge n.39/79, riferiti alla formulazione dell'offerta nella fase stragiudiziale da parte della compagnia assicuratrice, essendo stati diversamente fissati per le lesioni a cose – il termine coincideva con quello di sessanta giorni ex art.22 cit. – rispetto al termine relativo alla richiesta di risarcimento per lesioni alla persona, che era stato ampliato a novanta giorni, creando un evidente elemento di incoerenza nell'intero sistema, atteso che era possibile avanzare la domanda di risarcimento al giudice, prima che fosse spirato il termine concesso all'impresa assicurativa per formulare l'offerta, legittimando ulteriormente l'interpretazione che tendeva a separare i piani su cui operavano l'art.22 della legge n.990 del 1969 da una parte e l'art.3 l. 39/79. dall'altra .

Oramai invece, vi è un'unica norma che non solo regola la proponibilità dell'azione giudiziaria nel medesimo contesto e quasi a rafforzarne la cogenza, richiama 'in chiusura' espressamente la necessità che siano osservati le modalità ed i contenuti prescritti nei successivi artt.148 e 149, ma, contemporaneamente, i termini previsti per l'offerta ad opera della compagnia assicuratrice, sono stati temporalmente fissati in maniera analoga a quelli dettati per la proponibilità della domanda giudiziale, con l'innalzamento del termine di proponibilità per i danni alla persona, a novanta giorni (solo in caso di constatazione amichevole il termine per l'offerta è ridotto a trenta giorni, sicché, essendo inferiore a quello per proporre il giudizio, alcun elemento di frizione viene a crearsi tra il momento in cui si dovrebbe 'completare' la fase stragiudiziale e quello a far data dal quale può proporsi la domanda di risarcimento).

Infine, ad avviso di questo giudice, non può non considerarsi il dato per così dire di carattere storico, che lascia intendere come il legislatore sia intervenuto essendo ben consapevole dell'indirizzo consolidato del giudice di legittimità secondo il quale, per la procedibilità della domanda, era sufficiente formulare la 'semplice' denuncia di sinistro ex art.22 legge n.990 cit., imponendo ora testualmente il rispetto delle modalità e dei contenuti maggiormente dettagliati di cui ai successivi artt.148 e 149.

Si osserva, infine, che, afferendo il requisito di procedibilità dell'azione, ad un presupposto processuale la cui regolarità va accertata al momento di proposizione della domanda, rilevabile anche *ex officio*, non rileva la

mancata richiesta di integrazioni da parte dell'impresa di assicurazioni ai fini di escluderne il difetto, né lo stesso è sanabile una volta avanzata la domanda.

Si consideri, infatti, che i casi in cui le eccezioni riferite ad un presupposto processuale sono rimesse al rilievo di parte, sono disciplinati espressamente dal legislatore – vds. in particolare quanto previsto in riferimento al principale presupposto processuale, costituito dalla competenza e segnatamente alla disciplina della competenza territoriale –, mentre nel caso di specie nulla viene detto nel corpo degli artt.148 e 149 t.u.a. (cfr. anche il caso in cui un'amministrazione dello Stato sia chiamata in garanzia ai sensi dell'art.6 comma 2 r.d. n.1611 del 1933, dove perché si verifichi lo spostamento della causa principale, unitamente all'azione di garanzia, è necessaria la "richiesta" dell'amministrazione).

Sotto altro profilo, la norma, per la particolare valenza accordatale nella parte in cui 'regola' l'accesso alla tutela giurisdizionale, essendo applicabile dal 1.1.2006, trova operatività anche in riferimento ai sinistri avvenuti antecedentemente, con l'obbligo di rinnovare la lettera, con "le modalità ed i contenuti" ex art.148 cit..

Infatti, come è stato acutamente osservato dai primi commentatori, da una parte la richiesta di risarcimento è atto di carattere sostanziale, ai fini per esempio, della interruzione della prescrizione, sicché si pone al di fuori del processo, sebbene, come si è detto, condizioni, da un punto di vista processuale, la sola proponibilità della domanda, di tal che, non può invocarsi, a tale riguardo, il principio *tempus regit actum*, ritenendo che possa valere la legge in vigore al momento dell'inoltro della raccomandata avvenuta prima dell'entrata in vigore del testo unico.

Semmai l'applicazione del detto principio, nella parte in cui la richiesta risarcitoria influisce sulla proponibilità del giudizio, non può che comportare la necessità che vengano osservate le formalità prescritte dalla legge al momento di instaurazione della lite, le quali, oramai, a far data dal 1° gennaio 2006, richiedono l'assolvimento dell'obbligo di modulare la richiesta in virtù delle prescrizioni di cui agli artt.145, 148 e 149, confermando l'interpretazione che è incline a ritenere che la richiesta debba doverosamente essere rinnovata, dovendosi, altresì, rilevare che laddove il legislatore ha inteso applicare la nuova disciplina solo ai sinistri verificatisi dopo una certa data, lo ha fatto espressamente, come per la procedura del cd. indennizzo diretto.

Nel caso in esame, oltre a non essere stato compilato l'apposito modulo di cui al comma 1°, non è stato indicato il codice fiscale del richiedente, nulla è stato allegato circa l'attività ed il reddito del danneggiato – nonostante la domanda si riferisca genericamente a tutti i danni patrimoniali subiti –, né in relazione all'attestazione del certificato comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonostante si fa riferimento in citazione ad accertamenti medici e perizie che di ciò danno espressamente conto, oltre alla mancanza della dichiarazioni di cui all'art.142 comma 2 t.u.a..

Nella contumacia dei convenuti nulla va disposto sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il tribunale di Nola in composizione monocratica, sulla domanda indicata in epigrafe, così provvede:

- a) dichiara improponibile la domanda;
- b) nulla sulle spese.